

Al. 4

(al Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

• Dati relativi alla Banca

a) **Denominazione Banca**

b) Iscritta dal ___/___/___ alla Sez. D con il n° _____ del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 del D.Lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario

c) Sede Legale:

d) Telefono: _____ Indirizzo di posta elettronica: _____ Indirizzo PEC: _____

e) Sito internet: _____

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI dal sito IVASS (www.ivass.it)

Sull'attività svolta ha competenza di vigilanza l'IVASS

• Dati relativi all'addetto dell'attività di intermediazione all'interno dei locali della Banca

a) Sig. / Sig.ra _____

b) Che svolge l'attività di intermediazione assicurativa per la Banca ... in qualità di dipendente / collaboratore iscritto al R.U.I. Sez. __, in data ___/___/___, numero _____ / non iscritto al R.U.I., nato a _____ il _____ che opera esclusivamente presso i locali della Banca ...

c) Dati relativi all'intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l'attività:

Sede Legale _____, Telefono _____, Sito internet _____

Indirizzo di posta elettronica _____ Indirizzo PEC _____

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI dal sito IVASS (www.ivass.it)

Sull'attività svolta ha competenza di vigilanza l'IVASS

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

La Banca ha stipulato con Deutsche Bank S.p.A. iscritta nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nella sezione D) al numero D000027178, in data 1 febbraio 2007.

Sede legale: Piazza del Calendario, 3 - Milano 20126

Numero di telefono 02/4024.1

Sito internet www.db.com/italia

PEC: dbspa3@actaliscertymail.it

un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per la distribuzione congiunta dei prodotti assicurativi emessi dalle imprese qui indicate:

MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia;

MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il rapporto diretto con le imprese di assicurazione sopra indicate è gestito esclusivamente da Deutsche Bank S.p.A. che con dette imprese ha stipulato appositi accordi di distribuzione, mentre il rapporto diretto con i clienti è affidato esclusivamente alla Banca.

I premi sono pagati dal contraente direttamente a Deutsche Bank S.p.A.

Le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese ai beneficiari della copertura sono regolati per il tramite di Deutsche Bank S.p.A.

Sia le somme pagate dal contraente a titolo di premio che le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese ai beneficiari della copertura, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di Deutsche Bank S.p.A.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si informa che la Banca - quale intermediario assicurativo che distribuisce i contratti delle imprese di assicurazione indicate nella sezione II - percepisce dalle stesse ovvero da Deutsche Bank S.p.A. una provvigione il cui importo è indicato in separato documento, integrativo del presente Allegato 4, consegnato o trasmesso al contraente.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

La Banca non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto né dell'intermediario per cui svolge l'attività di distribuzione di cui alla Sezione II, né delle imprese di assicurazione di cui alla medesima Sezione.

L'intermediario di cui alla Sezione II per cui la Banca svolge l'attività di distribuzione e l'impresa di assicurazione di cui sono distribuiti i prodotti, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

Con riguardo al contratto proposto, si specifica che la Banca

- a) non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3 e 4 del Codice.
- b) in forza dell'accordo di distribuzione assicurativa stipulato con Deutsche Bank S.p.A., può proporre esclusivamente i contratti assicurativi delle seguenti imprese di assicurazione:

MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia
MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

La Banca dichiara:

- a) che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Banca o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Banca deve rispondere a norma di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 22, comma 11 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, la Banca e Deutsche Bank S.p.A. rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal contraente a cagione dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa da essi svolta;
- c) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto
 - i. alla BANCA – **UFFICIO RECLAMI**, anche per **lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo**, o per **via telematica a**, per contestazioni relative al comportamento della Banca nel processo di distribuzione delle polizze. L'Ufficio Reclami della Banca risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo; i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa di assicurazione vengono trasmessi senza ritardo all'impresa medesima, dandone contestualmente notizia al reclamante;
 - ii. all'impresa di assicurazione i cui prodotti sono offerti, **a mezzo** ai seguenti indirizzi, per contestazioni relative alle polizze (es. gestione dei sinistri, rimborsi):

METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA – UFFICIO RECLAMI
Via A. Vesalio 6 – 00161 Roma
e-mail: reclami@metlife.it
PEC: xxxxxxx

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, il contraente può rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Banca o dall'impresa di assicurazione. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare la Guida per la presentazione dei reclami disponibile sulla pagina "Reclami" del sito internet dell'IVASS medesimo (www.ivass.it).

Resta in ogni caso salva la facoltà per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente come, ad esempio, uno degli organismi specializzati iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.